

Associazioni, per il riconoscimento si andrà dal notaio

LUCIANO DE ANGELIS

Meno vincoli per il non profit: sarà sufficiente andare dal notaio (invece che affrontare la burocrazia pubblica) per costituire associazioni riconosciute con capitale minimo di 15 mila euro. Stesse regole per gli organi sociali sono previste nelle associazioni riconosciute e non. L'organo di controllo unipersonale, o con più membri, dovrà essere nominato al superamento di specifici parametri. Oltre ulteriori e più elevati limiti scatta l'obbligo del revisore. Sono le prime nuove regole giuridiche traibili dalla riforma del non profit (che non riguarda i comitati) nel testo approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri (si veda ItaliaOggi del 13 maggio scorso). Costituzione. Il sistema concessorio di epoca littoria viene trasformato in sistema normativo. Si tratta però di una deroga in quanto il dpr 361/2000 resta in vigore. Ciò significa che l'acquisto della personalità giuridica, attraverso l'iscrizione al registro del terzo settore, potrà passare non più per la regione (riconoscimento regionale) o le prefetture (riconoscimento nazionale) ma attraverso gli studi notarili. Qualora il notaio non ritenga sussistere le condizioni per la costituzione dell'ente, gli amministratori o ciascun associato potranno richiedere autonomamente l'iscrizione al registro del terzo settore. Di estremo interesse appare poi il patrimonio minimo richiesto per l'ottenimento della personalità giuridica, che oggi è diversificato da regione a regione. Esso diviene pari a 15 mila euro per il riconoscimento delle associazioni e 30 mila per le fondazioni. Amministratori. Le regole in tema di amministratori si avvicinano di molto a quelle delle società di capitali. In particolare, non sono più previsti diversi regimi di responsabilità per gli amministratori di associazioni riconosciute e non. Parrebbe non ammissibile la nomina dell'amministratore unico, in sintonia con il principio di democraticità tipico delle associazioni. Per le decisioni in conflitto di interessi valgono le regole degli amministratori di srl. Controlli. Rivoluzionato il sistema di controlli. Mentre nelle fondazioni, un organo di controllo, anche monocratico, è

26 Martedì 16 Maggio 2017 **GIUSTIZIA E SOCIETÀ** ItaliaOggi

La sentenza della Corte di cassazione esclude la legittimità del porto d'armi ex L. 110/75

No al coltello per motivi religiosi

I migranti devono conformarsi ai valori di chi li ospita

In Ecco L'Espresso

Portare il coltello, anche se per attività religiose, viola l'articolo 10 della legge 110/1975. L'articolo 10 della legge 110/1975, che disciplina l'acquisto della licenza d'arma, prevede che il porto d'armi è riservato ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana e ai cittadini stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana per matrimonio con un cittadino italiano, o con un cittadino italiano che ha ottenuto la cittadinanza italiana per matrimonio con un cittadino italiano, o con un cittadino italiano che ha ottenuto la cittadinanza italiana per matrimonio con un cittadino italiano.

La Corte ha respinto l'istanza di annullamento del decreto ministeriale, emesso nel 2014, che stabilisce che i migranti non possono beneficiare della licenza d'arma. La sentenza è stata emessa in un caso in cui un migrante aveva chiesto di ottenere la licenza d'arma per motivi religiosi. La Corte ha respinto l'istanza di annullamento del decreto ministeriale, emesso nel 2014, che stabilisce che i migranti non possono beneficiare della licenza d'arma. La sentenza è stata emessa in un caso in cui un migrante aveva chiesto di ottenere la licenza d'arma per motivi religiosi.

NON PROFIT: LE MODIFICHE AL CODICE CIVILE INTRODOTTE DAL CODICE APPROVATO IN PRIMA LETTURA

Associazioni, per il riconoscimento si andrà dal notaio

Chi c'è nel Terzo settore

Le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti sociali di mutuo soccorso, e ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, di fondazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di beni, servizi o attività di produzione o scambio di beni e servizi, e iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Altri 23 mln all'impresa sociale

Il nuovo codice di commercio per il Terzo settore (Cgc 14/2015) il ministero delle Attività produttive (Mip) ha deciso di stanziare 23 milioni di euro per la nascita delle imprese sociali costituite sotto forma di società, cooperative sociali e società cooperative con finalità di utilità sociale, che dovranno essere iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore entro il 31 dicembre 2017.

Controllo Rivoluzionato il sistema di controllo. Mentre nelle fondazioni, un organo di controllo, anche monocratico, è previsto, nelle associazioni riconosciute e non, il controllo sarà affidato a un organo di controllo unipersonale, o con più membri, che dovrà essere nominato al superamento di specifici parametri.



sempre da nominare, nelle associazioni sussistono obblighi in relazione ai livelli dimensionali dell' ente. A riguardo se l' associazione supera due dei seguenti parametri, per due esercizi consecutivi: a) Totale attivo dello stato patrimoniale 110 mila euro, b) Ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate 220 mila euro; c) dipendenti in media durante l' esercizio 5 unità, dovrà eleggere un organo di controllo. In questo caso (secondo l' ultima versione dell' articolato in quanto la precedente prevedeva in un primo step controllori non professionisti) saranno da nominare soggetti autorizzati a svolgere le funzioni di sindaco ai sensi dell' art. 2397, comma 2, c.c. Tale organo vigila sul rispetto delle disposizioni di cui all' art. 2403 c.c. e funge da organo di vigilanza di cui al dlgs 231/01. Esso dovrebbe svolgere anche la revisione legale dei conti nel caso in cui ciò non sia delegato ad un revisore esterno. Quando invece l' ente non profit superi: a) totale attivo dello stato patrimoniale 1.100 mila euro; b) ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate 2.200 mila euro; c) dipendenti in media durante l' esercizio 12 unità, dovrà nominare un revisore esterno o una società di revisione. Controllo giudiziario. Minoranze qualificate degli associati (10%), l' organo di controllo nonché il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, oppure il pm potranno attivare l' art. 2409 c.c., in caso di gravi irregolarità degli amministratori. Tale possibilità non si applicherebbe agli enti ecclesiastici ed alle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo stato.